

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6513 del 12/12/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società HERA SPA - Centrale Termica Navile per l'impianto destinato ad attività di produzione acqua calda per teleriscaldamento, sito in Comune di Bologna (BO), Via Domenico Svampa n. 23.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6779 del 12/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici DICEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **HERA SPA - Centrale Termica Navile** per l'impianto destinato ad attività di produzione acqua calda per teleriscaldamento, sito in Comune di Bologna (BO), Via Domenico Svampa n. 23.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società HERA SPA (C.F. 04245520376 e P. IVA 03819031208) per l'impianto Centrale Termica Navile destinato ad attività di produzione acqua calda per teleriscaldamento, sito in Comune di Bologna (BO), Via Domenico Svampa n. 23, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 5. Obbliga la società **HERA SPA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società HERA SPA (C.F. 04245520376 e P. IVA 03819031208) con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, per l'impianto sito in Comune di Bologna, via Domenico Svampa n. 23, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 03/11/2022 (Prot. n. 717470/2022) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per rinnovo senza modifiche in AUA di Autorizzazione settoriale rilasciata dalla Provincia di Bologna con PG n. 446152 del 28/10/2008, e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 735793/2022 del 08/11/2022 (pratica SUAP Pg n. 717470/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/183198 e confluito nella **Pratica SINADOC 36883/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota del 17/11/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/189531

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

ha inoltrato la richiesta di integrazioni per la matrice impatto acustico del Settore Transizione Ecologica e Ufficio Clima del Comune di Bologna.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/204925 del 14/12/2022 ha richiesto al SUAP di sospendere il procedimento per richiedere la documentazione integrativa di cui al punto precedente, necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 840272/2022 del 21/12/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/12/2022 al PG/2022/209494, ha sospeso i termini del procedimento e richiesto integrazioni alla società in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 40815/2023 del 23/01/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/11688, ha concesso alla società la proroga, richiesta in data 19/01/2023, per la presentazione della documentazione integrativa, assegnando il termine del 30/06/2023.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 486680/2023 del 19/07/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/07/2023 al PG/2023/126142, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 17/07/2023 e ha riavviato i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/09/2023 al PG/2023/153572, ha inoltrato la richiesta del Comune di Bologna-Settore Transizione Ecologica e Ufficio Clima di ulteriori chiarimenti per la matrice impatto acustico Prot. n. 174 del 07/09/2023, assegnando un ulteriore termine massimo di 30 giorni.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/170121 del 06/10/2023 ha specificato che il Comune, soggetto competente per la matrice comunicazione impatto acustico, non si è ancora espresso, assegnando un termine oltre il quale procedere all'adozione del provvedimento di AUA in regime di silenzio assenso per detta matrice.
- Il S.U.A.P. con nota pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/10/2023 al PG/2023/179506, ha comunicato l'ulteriore proroga di 30 giorni concessa dal Comune di Bologna ad HERA Spa, a fronte di motivata richiesta da parte della società stessa, per la presentazione della documentazione di impatto acustico richiesta.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 767695/2023 del 17/11/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/11/2023 al PG/2023/195649, ha trasmesso la documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 14/11/2023 e richiesto parere acustico al Settore Transizione Ecologica e Ufficio Clima del Comune di Bologna.
- Il S.U.A.P. con nota pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/11/2023 al PG/2023/196741, ha trasmesso il nulla osta di impatto acustico del Comune di Bologna Prot. n. 219 del 17/11/2023 (Prot. SUAP n. 771079/2023) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla non assoggettabilità ad AUA della matrice scarichi, costituita da tipologia di reflui sempre ammessi in pubblica fognatura, ai sensi della vigente normativa in materia, nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, preso atto che il Comune di Bologna, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri del Comune di Bologna e di competenza interna ad ARPAE, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 251,60 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00, in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione alle emissioni. (valore ridotto del 15% ai sensi dell'art 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).
 - Allegato B - matrice impatto acustico: oneri pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico da ARPAE - APAM al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 11/12/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(determina firmata digitalmente)¹¹

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto HERA SPA - Centrale Termica Navile
Attività di produzione acqua calda per teleriscaldamento
Comune di Bologna (BO), Via Domenico Svampa n. 23

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 Titolo I Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di acqua calda per uso civile svolta dalla società HERA Spa nella centrale termica CT Navile in Comune di Bologna, Via Svampa n°23, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società HERA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: CALDAIA A METANO – 2685 KW

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CALDAIA A METANO – 2685 KW

Portata massima (*)	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	52 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	(**) 5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(**) 35 mg/Nm ³

Ai sensi dell'art 273-bis, comma 5 del Dlgs 152/2006 a partire dal 1° gennaio 2030 i valori di concentrazione massima ammessa di inquinanti sono:

Materiale particolare	(**) 5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(**) 35 mg/Nm ³

(*) Valore di portata massima riferito al gas secco ed alle condizioni di esercizio normalizzate.

(**) Il valore limite di emissione si intende rispettato in quanto è impiegato gas metano.

I valori di concentrazione massima degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari a 3%.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale per il solo inquinante Ossidi di azoto

2. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

3. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

4. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

5. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

6. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

7. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o

mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera con atto P.G. n. 446152 del 28/10/2008, rilasciata dalla Provincia di Bologna sostituita dal presente provvedimento.
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di AUA agli atti di ARPAE in data 08/11/2022 al PG/2022/183198.

Pratica Sinadoc 36883/2022

Documento redatto in data 11/12/2023

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto HERA SPA - Centrale Termica Navile
Attività di produzione acqua calda per teleriscaldamento
Comune di Bologna (BO), Via Domenico Svampa n. 23

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società HERA SPA ai sensi dell'art. 8 della Legge Quadro 447/95 per l'attività di produzione acqua calda per teleriscaldamento;
- Visto il nulla osta di impatto acustico del Comune di Bologna Prot. n. 219 del 17/11/2023 in atti di Arpae in data 20/11/2023 al PG/2023/196741, allegato in calce come parte integrante del presente documento;

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Valutazione di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 16/11/2017 dal sig. Mario Colonnese, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società HERA SPA relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 08/11/2022 al PG/2022/183198).
- Elaborato "Valutazione di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 05/07/2023 dal sig. Mario Colonnese, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società HERA SPA relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 20/07/2023 al PG/2023/126142).

- Documentazione integrativa pervenuta agli atti di ARPAE in data 17/11/2023 al PG/2023/195649, con particolare riferimento a:
 - Elaborato “Integrazione alla Valutazione di Impatto Acustico - Funzionamento in periodo estivo”
 - Elaborato “Integrazione alla Valutazione di Impatto Acustico - Funzionamento in periodo invernale” sottoscritti ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 06/11/2023 dal sig. Mario Colonnese, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società HERA SPA relativamente all’impianto in oggetto.

Pratica Sinadoc 36883/2022

Documento redatto in data 11/12/2023



PROT. UFF. N. **219**
del 17/11/2023

Alla cortese attenzione di:

Pierina Martinelli

Direttore Settore Economia

Piazza Liber Paradisus n. 10, Torre A

40129, Bologna

PEC: suapaccessunitario@pec.comune.bologna.it

Oggetto: PG 717470/2022 - Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013: richiesta autorizzazione AUA per la centrale termica Navile ubicata in piazza Liber Paradisus.

Contributo istruttorio in merito alla documentazione acustica integrativa.

In riferimento all'istanza attivata con PG 717470/2022 da Hera in relazione alla centrale termica Navile ubicata in piazza Liber Paradisus, valutate le documentazioni di cui al PG 717470/2022 e PG 486680/2023, con prot. 174/2023 si evidenziava che le informazioni e le valutazioni in esse contenute non consentivano allo scrivente Settore di potersi esprimere in merito alla componente acustica. Sinteticamente si segnalava quanto segue:

- non era stato verificata la compatibilità in riferimento all'eventuale funzionamento notturno della centrale termica nei confronti dei ricettori residenziali dell'area;
- gli incrementi differenziali erano stati calcolati su dei livelli di rumore ambientale misurati nell'arco di più ore, considerando pertanto anche le fasi di stacco delle macchine, mentre il rumore residuo assunto a riferimento per il funzionamento estivo era significativamente alterato da eventi esterni;
- non era stato dimostrato il rispetto dei limiti assoluti in relazione all'esercizio della centrale termica nei confronti dell'Asilo posto al piano terra dell'edificio.

Dipartimento urbanistica, casa, ambiente e patrimonio

Settore transizione ecologica e ufficio clima

Unità intermedia valutazioni ambientali e clima

Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

Con PG 757925/2023 sono state acquisite due ulteriori documentazioni acustiche, datate 06.11.2023, ognuna riferita ad una specifica modalità di esercizio della centrale termica:

- "Integrazione alla valutazione impatto acustico (funzionamento in periodo estivo)";
- "Integrazioni alla valutazione impatto acustico (funzionamento in periodo invernale)".

Nelle relazioni sono ripresi gli esiti delle misure acustiche effettuate nei mesi di marzo e luglio 2023, aggiornando le verifiche sulla base delle osservazioni formulate dallo scrivente Settore.

Dalle misure di lunga durata svolte nell'area sono stati individuati degli intervalli temporali di breve durata (circa 20÷30 minuti) caratterizzati dall'accensione dell'impianto (rumore ambientale) e dal fermo completo delle macchine (rumore residuo), riscontrando come l'attivazione della centrale non generi apprezzabili variazioni al clima acustico. Nelle relazioni è stato inoltre estrapolato il "contributo acustico direttamente ascrivibile all'impianto Hera" quantificandolo, per entrambe le modalità di funzionamento (estiva ed invernale), in 44,2 dBA diurni presso l'Asilo ed in 23,6 dBA notturni in prossimità dell'edificio residenziale più vicino (via Fioravanti n. 33).

Essendo tali valori significativamente inferiori alla soglia di applicabilità del criterio differenziale, pari a 50 dBA diurni e 40 dBA notturni, viene dichiarata la compatibilità acustica per l'impianto in oggetto.

Si segnala un refuso nella relazione riferita al funzionamento in periodo invernale della centrale termica, laddove è stata inserita la time history della misura estiva, svolta il 04.07.2023.

Si evidenzia che la scheda della misura corretta, svolta il 02.03.2023, è comunque contenuta nella precedente relazione datata 13.03.2023 e, di conseguenza, già agli atti dello scrivente Settore.

Prendendo atto delle informazioni e delle valutazioni tecniche contenute nelle relazioni acustiche acquisite al PG 757925/2023, in funzione delle quali il tecnico competente dichiara il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione sonora indotti dall'esercizio della centrale termica per entrambe le modalità di funzionamento (estivo ed invernale), relativamente alla componente acustica non si ravvisano elementi ostativi al rilascio dell'AUA in oggetto.

Cordiali saluti.

La Responsabile

Ing. Lara Dal Pozzo

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.